



CITTA' DI AVOLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13

del 27.03.2023

Oggetto: Legge 24 febbraio 2023 n. 14 indirizzi applicativi. Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle controversie giudiziarie.



COMUNE DI AVOLA
SERVIZIO 6
UFFICIO TRIBUTI - S.U.A.P – SVILUPPO

OGGETTO: LEGGE 24 FEBBRAIO 2023, N. 14. INDIRIZZI APPLICATIVI.
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, definitivamente convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. n. 49 del 27 febbraio scorso), reca una serie di modifiche alle disposizioni previste dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), con riferimento sia alla definizione del contenzioso pendente, sia allo stralcio delle cartelle esattoriali di valore fino a mille euro ed in particolare:
 - a. sono riaperti i termini di approvazione della delibera comunale di non adesione allo stralcio parziale dei crediti iscritti a ruolo fino a mille euro;
 - b. sempre con riferimento ai crediti di valore non superiore a mille euro, si introduce la nuova possibilità di deliberarne lo stralcio totale;
 - c. si rende applicabile ai tributi comunali anche l'istituto della regolarizzazione degli omessi versamenti rateali;
 - d. è chiarito, per via normativa, il processo deliberativo delle delibere adottate dal Comune in materia di stralcio o di definizione del contenzioso, con i connessi requisiti in termini di pubblicazione ed efficacia degli atti;
 - e. non subisce modifiche la disciplina di merito della cd. "rottamazione" dei ruoli affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 (commi 231 e ss. della legge 197/2022), che resta accessibile a tutti i contribuenti con l'effetto di abbattere le sanzioni e gli interessi (i soli interessi nel caso di carichi costituiti da sole sanzioni), senza alcun intervento regolamentare o di adesione da parte degli enti territoriali.

4

Considerato inoltre che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento, oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze non definitive.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

PROPONE

1. di dare atto che il Comune di Avola conferma lo stralcio parziale per cartelle esattoriali ed i debiti pregressi accertati di valore fino a mille euro per i quali non si applicheranno sanzioni ed interessi.
2. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
4. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



N° 13 DEL REGISTRO

DATA 24-03-2023


OGGETTO:

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L. 142/1990
recepita con L.R. 48/1991 e modificata dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n.30

In ordine alla **regolarità tecnica** si esprime parere FAVOREVOLE

Avola, / /

Il Responsabile del Servizio



In ordine alla **regolarità contabile** si esprime parere FAVOREVOLE

Avola, 15/03/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario


BILANCIO CONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE
DOTT.SSA SEBASTIANA COLETTA

Cap. _____

Imp. _____

Per l'impegno di spesa **si attesta**, ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepita con L.R. 18/91, **la copertura finanziaria**, essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

Avola, / /

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In esecuzione all'art. 45 comma 4° dello Statuto Comunale si esprime parere favorevole

Avola, 15/03/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Grazia D'Erba





COMUNE DI AVOLA

SERVIZIO 6

UFFICIO TRIBUTI - S.U.A.P – SVILUPPO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
CAPO II – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI.....	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda.....	2
Articolo 4 – Importi dovuti.....	3
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione.....	4
Articolo 6 – Diniego della definizione.....	5
Articolo 7 – Sospensione del processo.....	5
Articolo 8 – Sospensioni termini processuali.....	5
CAPO III – CONCILIAZIONE AGEVOLATA E ACCORDO TRANSATTIVO RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE.....	6
Articolo 9 – Conciliazione agevolata.....	6
Articolo 10 – Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.....	6
CAPO IV – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI.....	7
Articolo 11 – Ambito di applicazione.....	7
Articolo 12 – Perfezionamento della regolarizzazione.....	7
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI.....	8
Articolo 13 – <i>Entrata in vigore</i>	8

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi 205 e 221-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina:

- la definizione agevolata, la conciliazione agevolata e la definizione transattiva innanzi la Corte di cassazione delle controversie pendenti al 1° gennaio 2023;
- la regolarizzazione degli omessi pagamenti rateali scaduti al 1° gennaio 2023.

3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

CAPO II – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2023. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Avola, per quanto attiene I'ICI, I'IMU, TARES, TARI, TASI, COSAP, CUP, CANONE IDRICO.

c) il Concessionario Agenzia delle Entrate Riscossioni, per quanto attiene I'ICI, I'IMU, TARES, TARI, TASI, COSAP, CUP, CANONE IDRICO;

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 giugno 2023. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune (o concessionario) e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2023. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso notificato al Comune impositore entro il 1° gennaio 2023, ma non ancora depositato presso la Corte di giustizia tributaria;
- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune impositore;
- il 90% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso iscritto nel primo grado oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto della Corte di Cassazione;
- il 40% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
- il 15% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
- il 5% del valore della controversia, nell'ipotesi di controversie pendenti innanzi la Corte di cassazione, per le quali il Comune impositore sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

2. In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come dovuta al Comune impositore;
- il 40% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado;
- il 15% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado.

3. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2023;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;

- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Il valore della controversia, da assumere ai fini della definizione, è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni.

5. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

6. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

7. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo (*o dell'ingiunzione di pagamento o del carico relativo all'accertamento esecutivo*).

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 30 giugno 2023.

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. La prima rata deve essere versata entro il 30 giugno 2023. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 30 giugno 2023. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2018.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

6. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo, ovvero dalla controparte, nel medesimo termine.

2. Per i processi dichiarati estinti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione di cui al comma 1.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023, ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

2. In caso di deposito, ai sensi del comma 1, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Sospensioni termini processuali

1. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2023.

CAPO III – CONCILIAZIONE AGEVOLATA E ACCORDO TRANSATTIVO RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE

Articolo 9 – Conciliazione agevolata

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui al Capo II, le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute, ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 2 e il Comune provvede alla riscossione coattiva delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Articolo 10 – Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui al Capo II, nelle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte il Comune impositore, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 2, di tutte le pretese azionate in giudizio.

2. La definizione transattiva di cui al comma 1 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.

CAPO IV – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 11 – Ambito di applicazione

1. Con riferimento ai tributi comunali, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2023, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2023.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 12 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 11 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 30 giugno 2023, oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata

sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione ad adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 – *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 18,30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, N° 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31, comma 1 legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norma dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all'appello nominale:

Coletta Salvatore (Presidente)	R	A	Alia Alessia	R	A
Cannata Giovanni Luca	R	A	Amato Fabio	R	A
Bellomo Luciano	P	A	Caruso Giuseppe	P	A
Rametta Giovanni	R	A	Canto Pietro	P	A
Tardonato Francesco	R	A	Coletta Katia	R	A
Guastella Salvatore	P	A	Andolina Maria	R	A
Iacono Fabio	P	A	Canonico Massimiliano	R	A
Giunta Tony	R	A	Calamunci Giuseppe	R	A
Drovetti Nino	P	A	Inturri Grazia	P	A
Urso Tullio	R	A	Campisi Antonino	R	A
Mauceri Carla	R	A	Costanzo Sebastiano	R	A
Milea Raluca Ioana	R	A	Libro Stefano	P	A

Risultano presenti n° 16 ed assenti n° 8 Consiglieri Comunali

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n° 9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Signor Salvatore Coletta nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grazia D'Erba.

Per l'amministrazione sono presenti: il Sindaco On. Avv. Rossana Cannata ed i componenti la Giunta Municipale nelle persone dei signori Assessori: Vice Sindaco Massimo Grande, Avv. Fabio Cancemi, Dott.ssa Corrada Di Rosa, Dott.ssa Deborah Rossitto, Avv. Salvatore Belfiore e Arch. Paolo Tanasi. Nel corso della seduta entra in aula l'Assessore Paolo Iacono.

Il Presidente introduce l'argomento, dando lettura dell'oggetto della proposta agli atti e dei relativi pareri acquisiti ai sensi di legge.

“Legge 24 febbraio 2023 n. 14 indirizzi applicativi. Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle controversie giudiziarie”.

Considerato che nessun Consigliere ha richiesto di intervenire, il Presidente passa alla fase di voto, per alzata e seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n° 16 (1. Coletta S. – 2. Cannata G.L. – 3. Rametta– 4. Tardonato – 5. Giunta – 6. Urso – 7. Mauceri – 8. Milea Raluca - 9. Alia – 10. Amato – 11.Coletta K. – 12. Andolina – 13.Canonico – 14. Calamunci. – 15. Campisi – 16. Costanzo)

Consiglieri Assenti: n° 8 (1.Bellomo - 2. Guastella – 3. Iacono – 4.Drovetti – 5.Caruso- 6. Canto-7. Inturri-8. Libro)

Favorevoli: n°16

1. Coletta S. – 2. Cannata G.L. – 3. Rametta– 4. Tardonato – 5. Giunta – 6. Urso – 7. Mauceri – 8. Milea Raluca - 9. Alia – 10. Amato – 11.Coletta K. – 12. Andolina – 13.Canonico – 14. Calamunci. – 15. Campisi – 16. Costanzo

Contrari: zero

Astenuti: zero

La proposta viene APPROVATA

Successivamente, il Presidente invita l'Assemblea a votare per la immediata esecutività dell'atto.

Si vota per alzata e seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n° 16 (1. Coletta S. – 2. Cannata G.L. – 3. Rametta– 4. Tardonato – 5. Giunta – 6. Urso – 7. Mauceri – 8. Milea Raluca - 9. Alia – 10. Amato – 11.Coletta K. – 12. Andolina – 13.Canonico – 14. Calamunci. – 15. Campisi – 16. Costanzo)

Consiglieri Assenti: n° 8 (1.Bellomo - 2. Guastella – 3. Iacono – 4.Drovetti – 5.Caruso- 6. Canto-7. Inturri-8. Libro)

Favorevoli: n°16

1. Coletta S. – 2. Cannata G.L. – 3. Rametta– 4. Tardonato – 5. Giunta – 6. Urso – 7. Mauceri – 8. Milea Raluca - 9. Alia – 10. Amato – 11.Coletta K. – 12. Andolina – 13.Canonico – 14. Calamunci. – 15. Campisi – 16. Costanzo

Contrari: zero

Astenuti: zero

La Deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva all'UNANIMITA' dei Consiglieri presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta predisposta dall'ufficio, che qui si intende integralmente riportata, munita dei pareri di rito;

Visto il verbale agli atti della 2°Commissione Consiliare n°33 del 21.03.2023;

Acquisito il prescritto parere, ai sensi di legge, del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n°47 del 21.03.2023;

Udito il Presidente mettere ai voti la proposta dell'ufficio;

Udito il Presidente mettere ai voti la dichiarazione di Immediata Esecutività dell'Atto;

Vista la L.R. 48/91 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm.ii;

Visto l'O.R.EE.LL. Vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento per la convocazione per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

Procedutosi alle Votazioni, con il seguente esito:

- **Proposta di deliberazione, per alzata e seduta**

**Consiglieri presenti: n° 16 (1. Coletta S. – 2. Cannata G.L. – 3. Rametta– 4. Tardonato
5. Giunta – 6. Urso – 7. Mauceri – 8. Milea Raluca - 9. Alia – 10. Amato – 11.Coletta K.
12. Andolina – 13.Canonico – 14. Calamunci. – 15. Campisi – 16. Costanzo)**

**Consiglieri Assenti: n° 8 (1.Bellomo - 2. Guastella – 3. Iacono – 4.Drovetti – 5.Caruso-
6. Canto-7. Inturri-8. Libro)**

Favorevoli: n°16

Contrari: zero

Astenuti: zero

- **Dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, per alzata e seduta:**

**Consiglieri presenti: n°16 (1. Coletta S. – 2. Cannata G.L. – 3. Rametta– 4. Tardonato
– 5. Giunta – 6. Urso – 7. Mauceri – 8. Milea Raluca - 9. Alia – 10. Amato – 11.Coletta
K. – 12. Andolina – 13.Canonico – 14. Calamunci. – 15. Campisi – 16. Costanzo)**

**Consiglieri Assenti: n° 8 (1.Bellomo - 2. Guastella – 3. Iacono – 4.Drovetti – 5.Caruso-
6. Canto-7. Inturri-8. Libro)**

Favorevoli: 16

Contrari: zero

Astenuti: Zero

DELIBERA

Di approvare la proposta dell'ufficio come integralmente riportata;

Di dichiarare, con separata e unanime votazione, l'atto immediatamente esecutivo.


Il Presidente del Consiglio Comunale
Salvatore Coletta



Il Consigliere anziano
On. Giovanni Luca Cannata



Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Grazia D'Erba



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune, in data _____ per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Avola, _____

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio

ATTESTA:

Che la presente deliberazione:

divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione; -

È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario **CERTIFICA**, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____ al _____

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale per uso Amministrativo ed Ufficio

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale.

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE